

Roma, 11 maggio 2007



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**

All' **AVEDISCO**
*Associazione Vendite Dirette Servizio
Consumatori*
Via Andrea Doria 8
20124 – Milano

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0005685

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Avedisco – autonoma identità civilistica dell'incaricato abituale alla vendita – assimilazione di tali soggetti alle altre figure previste dalla L. n. 173/2005.

L'Avedisco ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di considerare il c.d. *incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio* quale soggetto civilisticamente distinto dall'agente di commercio e dalle altre figure professionali di cui alla L. n. 173/2005.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, dell'INPS e dell'Enasarco, si rappresenta quanto segue.

L'art. 3 del L. n. 173/2005 stabilisce che l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio può essere svolta con o senza vincolo di subordinazione e, qualora sia svolta in autonomia, il suo esercizio può essere anzitutto oggetto di un contratto di agenzia. Al di fuori di tale ipotesi, l'attività di vendita diretta a domicilio può essere svolta, sempre in regime di autonomia, *“da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese”*. Stabilisce ancora la L. n. 173/2005 che l'attività è di natura occasionale *“sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro”*.

La previsione normativa lascia dunque intendere che l'attività di incaricato alla vendita a domicilio può essere svolta, in regime di autonomia, anche al di fuori di un contratto di agenzia, in maniera abituale o occasionale in forza di un semplice incarico *“da una o più imprese”*. Occorre dunque specificare gli elementi che differenziano il contratto di agenzia da un semplice incarico alla

vendita, anche ai fini di un corretto inquadramento previdenziale dei soggetti impegnati in tali attività.

In particolare, si evidenzia che l'incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio, rispetto a chi è vincolato da un contratto di agenzia, opera a fronte di una semplice autorizzazione dell'impresa e non in forza di un mandato obbligatorio assunto stabilmente. Lo stesso non assume pertanto nei confronti dell'impresa alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività, dell'esclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o di raggiungimento di risultati di vendita.

In presenza di tali requisiti, da verificare sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, il venditore potrà legittimamente essere inquadrato quale *incaricato abituale alla vendita*, senza la necessità di ricorrere ad un contratto di agenzia, con conseguente obbligo di versamento contributivo alla Gestione separata INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

DP